

MODALITÀ DI ACCESSO ED ESERCIZIO DEL POTERE A BISANZIO

(MEANS OF ACCESS AND USE OF POWER IN BYZANTIUM)

Fecha de recepción: 9 de julio de 2015 / Fecha de aceptación: 11 de mayo de 2016

Francesca Galgano
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
galgano@unina.it

Riassunto: L'ideologia del potere imperiale nella tarda età bizantina registra la comparsa, particolarmente nelle fonti retoriche (fra cui spiccano i *logoi basilikoi*), del concetto di predestinazione, che va ad arricchire il fondamento teocratico della *basileia* e, svuotando di contenuto le scelte terrene (particolarmente la formale elezione/acclamazione popolare), condiziona la strategia per la successione al soglio supremo, che appare sempre più decisamente orientata verso il criterio dinastico. Nonostante ciò, fino alla fine del millennio bizantino, la *basileia* non è astrattamente ereditabile.

Parole chiave: ideologia e legittimazione, potere imperiale, tarda età bizantina.

Abstract: The ideology of imperial power during the late Byzantine age shows an element of predestination in the choice of the new emperor, above all through rhetoric sources such as enchomastic speeches. This meant that the criterion of imperial power's legitimisation was gradually diverted from popular election/acclamation to dynastic succession.

Keywords: ideology and legitimisation, imperial power, late Byzantine age.

1.- “*Non sine grandi consilio et deliberatione perpensa condendae legis ius, et Imperium in Romanum Principem, lege Regia transtulere Quirites, ut ab eodem, qui commisso sibi Caesareae fortunae fastigio, per potentiam populis imperabat, prodiret origo iustitiae, a quo eiusdem defensio procedebat...qui de manu Domini sceptrum Imperii et, inter alia regna, Regni Siciliae accepimus*”¹.

Con queste parole Federico II, avocando a sé l’esercizio primario della giustizia², in quanto delegato dal popolo in merito allo *ius condendae legis* e all’*imperium* (esattamente come avevano deciso gli antichi Quiriti con la *lex de imperio*), ribadiva tuttavia di aver ricevuto il supremo potere direttamente dalla mano divina. In questa celebre costituzione, l’imperatore sembra incorrere in una contraddizione; dapprima richiama, infatti, la nascita per così dire laica del suo potere, attraverso il riferimento alla delega per mezzo di una *lex regia*, da parte del popolo al suo rappresentante, di ciò che il primo, come accadeva già nell’antico impero romano, riteneva appartenergli da sempre; dall’altra afferma solennemente di porsi su un piano diverso da quello umano, la cui cifra sovranaturale arricchisce il proprio potere, che appare così, attraverso la consegna dello scettro imperiale, legato strettamente a Dio.

Il richiamo all’esperienza giuridica romana non era casuale: certamente Federico aveva in mente le parole di Giustiniano, che - nelle sue Istituzioni (1. 2. 6), il manuale forgiato sul modello gaiano³ - affermava: “*Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omnem suum imperium et potestatem concessit*”, ricalcando a sua volta quasi alla lettera quelle di Ulpiano⁴. La legittimazione del potere imperiale veniva dunque imputata ad un atto di delega del popolo, sebbene la *lex Romana de*

¹ IMPER. FREDERICUS, Const. 1.31, *de Observatione iustitiae*, in *Constitutionum Regni Siciliarum*, 3.1., Napoli 1773, ROMANO, A. (cur.), rist. anast. Messina 1999, p. 81. Sulla figura di questo grande personaggio, cfr. ancora KANTOROWICZ, E., *Federico II, imperatore*, Milano 2000³.

² E’ necessario dunque che l’imperatore sia della giustizia ad un tempo padre e figlio, signore e servitore; padre e signore nel proclamare la giustizia e, una volta proclamata, nel difenderla; così anche sia figlio nel rispettarla e servo nell’offrirla copiosamente (IMPER. FREDERICUS, Const.1.31, *de Observatione iustitiae* cit. 81: “*Oportet igitur Caesarem fore Justitiae patrem et filiu, dominum, et ministrum. Patrem et dominum in edendo justitiam, et editam conservando. Sic et in venerando justitiam sit filius, et in ipsius copiam ministrando minister*”).

³ In cui però il riferimento era più vago: GAI. 1.5: “*Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit, nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem obtineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*”. Giustiniano infatti mostra di aver maturato la piena consapevolezza del suo ruolo di imperatore assoluto, ma soprattutto di legislatore.

⁴ Cfr. ULP. 1 *Istitutionum*, in D.1.4.1: “*Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat*”...

*imperio Vespasiani*⁵, del 69 d.C., ne avrebbe chiarito dettagli e modalità soltanto due secoli dopo all'incirca, grazie alla fortunata scoperta, da parte di Cola di Rienzo, di una lastra bronzea recante il dispositivo, nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Nonostante tali affermazioni di principio, l'imperatore bizantino in diversi momenti della sua attività normativa, soprattutto novellare, arricchisce invece la sua concezione del potere di fattori decisamente teocratici. Nella ben nota costituzione del 530 *Deo auctore*, ad esempio, introduce un cenno all'antica *lex regia de imperio* (7: "*Cum...lege antiqua, quae regia nuncupabantur, omne ius omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem*"), ma solo dopo aver evocato l'idea di una genesi soprannaturale del suo *imperium* (ibidem 1: "*Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est...*"). Ancora: nella lunga Novella 6 del 535 egli abbina idealmente impero e sacerdozio, in quanto entrambi doni di Dio ("*Dei dona*"), che, provenendo da un unico e medesimo principio, costituiscono l'ornamento della vita umana ("*humanam exornant vitam*").

L'apparente ambivalenza (potere delegato dal popolo su investitura divina) viene sviluppata, quindi, in modi diversi nella tradizione occidentale, che abbiamo visto qui rappresentata da Federico II, e nella costruzione dell'ideologia del potere nelle vicende bizantine. È interessante rilevare, attraverso esatti rinvii testuali fra le affermazioni di Federico II e le parole di Giustiniano nelle loro esternazioni normative, il perdurare nei secoli della medesima dicotomia; ma è altresì stimolante (e sarà questo l'oggetto di queste nostre riflessioni) registrarne gli esiti in direzione del tutto divergente nella tradizione orientale, pur originata dal comune punto di partenza. Federico parla di derivazione dello scettro imperiale dalla mano di Dio, ma intende poi esaltare maggiormente il fondamento laico del suo potere, o meglio la sua autonomia nel contrasto con il papato di Roma. L'incoronazione da parte del papa, che fino a pochi decenni prima serviva ad ascrivere all'incoronato un'autorità sovranaturale, avrebbe rivestito di lì a poco soltanto la funzione formale di ratifica di un potere già assegnato dall'acclamazione popolare o dei principi: Federico fu infatti incoronato nel 1220

⁵ Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, L., TASSI SCANDONE, E. (curr.), *La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi*, Atti del convegno, Roma 10-22 novembre 2008, Roma 2009.

con la nuova procedura⁶, attraverso la quale Innocenzo III aveva voluto proprio ridimensionare il significato generale della liturgia dell'investitura dell'imperatore, in un certo senso sminuendone la sacralità. Costui, se da una parte perdeva la sua potenza sovranaturale, acquisiva, dall'altra, pienezza di potere già prima della cerimonia di incoronazione attraverso una elezione del tutto laica. D'altro canto appariva inequivocabile che la solennità della consacrazione col crisma venisse riservata all'investitura del papa, ed a lui soltanto⁷.

Nell'impero bizantino, invece, la storia ci guida lungo un cammino, nel millennio che si dipana all'incirca dalla fondazione di Costantinopoli in avanti, di lenta, ma netta definizione della *basileia* in direzione sempre più marcatamente teocratica. Questa evoluzione avviene però molto gradualmente, e mai sconfessando le premesse ideologiche provenienti dalla più antica esperienza giuridica romana occidentale. Le fonti in cui viene meglio esplicitata l'ideologia del potere imperiale bizantino sono, ancor più che quelle provenienti dalla stessa voce dell'imperatore, gli scritti della letteratura retorico-politica, che, pur ricchi di elementi apologetici⁸, esprimono una concezione assai peculiare, legata alla tradizione, attenta al rispetto di regole formali, ma anche pronta a registrare capovolgimenti improvvisi e violenti, che connotano le vicende della *basileia*. Il profondo legame fra retorica e cultura della società bizantina, faceva sì che quest'ultima trovasse, infatti, nella prima mezzi e strategie argomentative atti a soddisfare in modo elettivo le proprie esigenze di comunicazione⁹.

Fra tali scritti è certamente da segnalare, per l'epoca giustiniana¹⁰, il trattato in forma dialogica, *de scientia politica*¹¹. Qui i due protagonisti — il

⁶ Con la Decretale *de sacra unctione* del 1204, era stato stabilito ad esempio che l'unzione dei regnanti (a differenza di quella dei pontefici) dovesse avvenire con olio non *sanctificato*, e non più su capo e mani, ma su braccio e spalla (cfr. *Corpus canonici iuris*, 2, 131 s., in particolare § 5).

⁷ Cfr. ZECCHINO, O., «Federico II e il declassamento della sacralità imperiale nel nuovo ordo coronationis imposto da Innocenzo III», in *ArNoS* 4 (2013-14) p. 13. Sul tema della capacità salvifica del potere imperiale nel Medioevo, fondamentale la lettura di M. BLOCH, *I re taumaturghi*, Torino 2005.

⁸ È appena il caso di rammentare che tale vastissima letteratura è stata rivalutata come ricca di notizie utili soltanto in tempi relativamente recenti, essendo stata per lungo tempo poco arata dagli studiosi, perché ritenuta espressione di una retorica formale e povera di contenuti (a puro titolo esemplificativo, in una ricca produzione, cfr. *infra* ntt. 19, 20, 21; sul tema si veda MANGO, C., *Byzantine literature as a distorting mirror*, Oxford 1975).

⁹ Cfr. CRISCUOLO, U. (cur.), *La retorica greca fra tardo antico ed età bizantina: idee e forme*. Atti del Convegno internazionale, Napoli 27-29 ottobre 2011, Napoli 2012.

¹⁰ Fra questi spicca il *De magistratibus* di Giovanni Lido, su cui si veda CAIMI, J., *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984.

¹¹ Si tratta di un'opera scritta intorno alla prima metà del 500 a Costantinopoli, scoperta, e poi edita nel 1827, dal cardinale A. Mai in alcuni fogli palinsesti del codice Vaticano. Cfr. MAZZUCCHI, C.

patrizio Mena e il referendario Tommaso —, riflettendo sull'obiettivo di una buona amministrazione statale, e su come raggiungerlo, individuano il vertice di classi gerarchiche di funzionari nell'imperatore, che accede alla carica suprema solo su proposta dei cittadini, verso i quali, diremmo con parole moderne, ha obbligo di mandato: di tale impegno dovrà rendere conto, infatti, non soltanto a loro, ma anche, contemporaneamente, alla giustizia divina.

L'elaborazione retorica coeva a Giustiniano, quindi, chiarisce che la βασιλεία, pur promanando da Dio, non può mai essere potere arbitrario e dispotico, dovendo indirizzarsi sempre verso il bene collettivo. Regnare significa infatti imitare Dio sulla terra¹² di Dio, nel senso che, nonostante il potere supremo sia concesso da Lui (è questa la *mimesis* risalente ad Eusebio di Cesarea) vi deve essere, in ogni caso, un atto degli uomini che possa rendere questa designazione possibile e operativa, una legge politica con cui i cittadini offrano materialmente il potere al futuro imperatore, una legge cioè di proclamazione del nuovo βασιλεύς.

2.- La complessità della βασιλεία bizantina si profila dunque già dalle sue prime manifestazioni, essendo connotata (oltre che dall'imprescindibile verifica del consenso popolare) da una spiccata dimensione deontologica. Tale complessità si riverbera poi sulla legittimazione del potere e conseguentemente sui criteri di successione imperiale, che, oscillando fra criterio dinastico ed elettivo, non diventeranno però mai definiti o stabili. Non si può enucleare infatti una regola oggettiva circa l'accesso al soglio imperiale: quei criteri si avvicendano nei secoli, senza che nessuno riesca ad affermarsi in modo durevole. Acclamazione militare e intrighi di corte si incrociano con i diritti dinastici, che influivano certamente moltissimo (e da sempre) sull'individuazione dei candidati al soglio imperiale (la rosa veniva circoscritta fra coloro che potessero vantare ascendenze, più o meno dirette, imperiali, come si intuisce dal frequente epiteto di Porfirogenito, attribuito ai nuovi imperatori, nato cioè nella stanza, rivestita di porfido, destinata al parto

M., «Per una rilettura del palinsesto vaticano contenente il dialogo 'Sulla scienza politica' del tempo di Giustiniano», in *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito*, Giornate di studi a Ravenna, 14-16 ottobre 1976, ARCHI, G. G. (cur.), Milano 1978, pp. 237 ss. Su altri spunti di riflessione offerti dal dialogo cfr. anche GALGANO, F., «Mundi totius elementa...et eorum dispositio», in *SDHI* 80 (2014) p. 359 ss.

¹² Cfr. lib. V, §. 3. Sul concetto dell'imitazione di Dio, τόπος retorico dei più frequenti, insieme a numerosi altri nella letteratura giuridica bizantina, vd. MATINO, G., *Lex et scientia iuris. Aspetti della letteratura giuridica in lingua greca*, Napoli 2012.

delle imperatrici¹³). A questi si andò ben presto ad aggiungere l'indicazione che il βασιλεύς forniva sulla sua successione, spesso chiamando accanto a sé, quando era ancora in vita, colui che avrebbe voluto come futuro imperatore¹⁴: il ricorso alla coreggenza riusciva in un certo senso a mediare fra le due opposte tendenze (elettive e dinastiche), senza peraltro incrinare l'unità del potere imperiale, che rimase fino alla fine rigorosamente monarchico¹⁵.

Il tema delle modalità di accesso al potere e della relativa ideologia rappresenta, dunque, un nodo che dal mondo romano viene traslato irrisolto in quello bizantino, senza che si addivenga mai ad un'autonoma elaborazione concettuale e tantomeno ad una compiuta soluzione costituzionale, che consenta di individuare criteri e procedure predeterminati, come accade negli ordinamenti giuridici dell'evo moderno. Sono evidenti le conseguenze sulla stabilità della stessa *basileia*, che nel millennio della storia bizantina, raggiunge punti assai critici: ciò risulta chiaramente già solo sfogliando l'elenco degli imperatori che si avvicendarono, nonché delle dinastie, incredibilmente numerosi. *Itinera ad principatum* e ideologia del potere sono aspetti, dunque, inscindibilmente connessi.

3.- Ancora nel dodicesimo secolo, quando in Occidente Federico Barbarossa e poi suo nipote Federico II ponevano le premesse per la futura laicizzazione del potere politico, nella metà orientale dell'impero non era stata ancora disciplinata alcuna regola per l'accesso al vertice imperiale. La dinastia dei Comneni, inaugurata da Alessio, subito dopo la drammatica battaglia di Manzikert del 1071, si era distinta per le sue notevoli capacità strategiche: nonostante l'impero soffrisse della pressione di Selgiuchidi da una parte e di Crociati e Normanni dall'altra, i Comneni a difendere i confini, invocando a tratti pure il sostegno del papato di Roma, cui promisero unità dottrinarie; ristrutturarono in modo significativo la macchina burocratica; e, grazie alle doti militari e diplomatiche di Giovanni e di

¹³ Come accadde con le grandi dinastie degli Isaurici e dei Macedoni, e comunque, fra il settimo ed il tredicesimo secolo per circa trenta volte: in venticinque di questi il candidato fu individuato nell'ambito della ristretta famiglia imperiale.

¹⁴ In ciò veniva ripreso il criterio della scelta del migliore risalente all'impero romano d'Occidente, che a sua volta affondava le radici nell'antica consuetudine dei senatori di scegliere il *princeps* da un novero di eletti. Su questo ancora AMARELLI, F., *Itinera ad principatum*, Napoli 2010, p. 29 ss.

¹⁵ Neppure dall'undicesimo secolo in poi, quando iniziarono ad avvicinarsi, più o meno stabilmente, diverse stirpi di regnanti (Doukas, Comneni [1059-1185], Angeli [1185-1204], Paleologi [1261-1453]) il criterio dinastico, sebbene prevalente, può essere considerato una regola definita e neppure definitiva.

suo figlio Manuele, rispettivamente figlio e nipote del capostipite, condussero una politica tesa alla restaurazione dell'impero nella sua dimensione ecumenica, spesso giocando di astuzia fra le diverse posizioni contrapposte...

Il 15 agosto 1118, sul punto di morire, Alessio I Comneno manifestava il desiderio di trasmettere a suo figlio Giovanni la guida dell'impero, perpetuando, con questo gesto, l'antica tradizione bizantina della designazione del successore da parte del titolare per così dire uscente, realizzata appunto con un'anticipata coreggenza. La sua scelta sarebbe stata peraltro contestata da una parte della famiglia, in particolare dalla sua primogenita Anna, nonché dal marito di quest'ultima, Niceforo Briennio, sostenuti (dopo un iniziale contrasto) dalla futura vedova, anch'ella di stirpe imperiale, Irene, che era stata favorita in un primo momento. Nonostante l'investitura paterna, e le qualità che avrebbe in seguito dimostrato, Giovanni II dovette difendere la sua posizione, certo non scontata.

Dopo circa trenta anni, nel 1143, anche Giovanni si preoccupò di designare il suo successore alla guida dell'impero, che (come gli fa dire Niceta Coniate¹⁶) gli era stato "*lasciato in patrimonio*", perché fosse approvata la sua volontà così come lo era stata (per modo di dire!) quella del padre a suo favore. Lo storico attribuisce all'imperatore un certo garbo nel proporre una designazione, che dunque non appariva, neppure allora, indubbia né a favore di chi¹⁷ e neppure in merito al se: quegli infatti si affretta a precisare che non intende imporre ai suoi sudditi un sovrano cui dovranno ubbidire, "*usurpando l'autorità di crearlo*", ma si conforma all'ordine delle cose, alla "*natura dei principati*", che di solito individua il successore nel primogenito, apportandovi una leggera correzione, dettata da contingenze particolari — essendo venuti a mancare prematuramente ben due figli, mentre il terzo si trovava lontano —, molto ben illustrate peraltro.

Anche il suo erede al trono incappò nello stesso problema, che decise di risolvere in modo radicale emanando un'ordinanza sinodale¹⁸ nel 1171. Manuele regnava già di diversi decenni (sarebbe morto nel 1180) e per il futuro avrebbe forse voluto risparmiare aspre lotte per la successione ad un impero cui era riuscito

¹⁶ VAN DIETEN, J. (cur.), *Nicetae Coniatae historia*, I, Berlin-New York 1975. Cfr. NICETA CONIATA, *Grandezza e catastrofe di Bisanzio*, I, VAN DIETEN, J., PONTANI, A. (curr.), Milano 1999.

¹⁷ Riguardo ai due soli figli superstiti, di cui uno assente, l'anziano basileus ragiona su rispettivi caratteri e qualità, come a motivare la sua scelta, prima di tutto a se stesso, per Manuele.

¹⁸ PAPADOPOULOS-KERAMEUS, A., *Analekta hierosolumitikēs stachuologias: ē, Syllogē anekdotōn kai spaniōn hellēnikōn syngrophōn peri tōn kata tēn Heōn orthodoxōn ekklesiōn kai malista tēs tōnPalaistinōn*, Sankt Peterburg 1891-1898, rist. Bruxelles 1963, 4, p. 109 ss.

a imprimere uno status, politico e militare, ma anche artistico e culturale, elevatissimo. Elaborò un sistema piuttosto complesso, in cui, premesso che il βασιλεύς doveva essere comunque oggetto di un giuramento di fedeltà da parte di tutte le altre autorità istituzionali, il prescelto alla successione era individuato prima di tutto nel figlio maschio maggiore dell'imperatore regnante, anche se ancora minore d'età (in questo caso la madre, vedova e perciò votata alla vita monacale, ne avrebbe rappresentato la volontà come tutrice). Se costui fosse morto prematuramente, avrebbe lasciato il titolo all'altro figlio maschio; solo in mancanza di eredi maschi, sarebbe subentrata la figlia maggiore, insieme al suo sposo, o, in mancanza, la figlia minore. In ogni caso un peso decisivo aveva l'indicazione espressa dall'imperatore regnante, cui seguiva un giuramento di fedeltà al nuovo imperatore imposto a “*tutti, tutti coloro, cioè, che devono essere eletti nelle varie dignità episcopali*”.

4.- Molte delle qualità che avrebbero connotato i membri della dinastia dei Comneni erano emerse con chiarezza già nel poema (l'*Alessiade*¹⁹), che la figlia Anna aveva dedicato ad Alessio, da cui affiora il livello altissimo dell'educazione aristocratica della famiglia, dedita con ugual misura alla cura dello spirito (nelle arti del trivio e del quadrivio dell'antica *paideia* greca) e del corpo (oggi diremmo nello sport, ma anche caccia e arte militare). Fra le doti che la devota Anna esalta nel padre, e condivide con lui, c'è la dedizione alla sovranità, da difendere e proteggere come il bene stesso dell'impero, che per inciso è stato oggetto di un dono della Provvidenza divina, in quanto — preziosa alleata nell'esercizio attuale della *basileia* — aveva favorito l'elevazione del fondatore Alessio.

Fra le svariate tipologie di fonti non giuridiche bizantine, in cui va ricompresa appunto l'*Alessiade*, proficue per enucleare alcune fra le molteplici sfaccettature della *basileia*, sono soprattutto i panegirici ad offrire materiale prezioso, perché, quali strumenti tipici di propaganda, contengono spesso elementi giuridico-politici, non solo là dove alcuni argomenti sono trattati in modo esplicito, ma anche là dove questi sono del tutto omessi (silenzi e reticenze lasciano a volte trapelare, ben più di manifeste dichiarazioni, giudizi dell'autore suoi personali o quale sedicente portavoce dell'opinione popolare). La società bizantina fu

¹⁹ REINSCH, D. R., KAMBYLIS, A. (curr.), *Annae Comnenae Alexias*, Berlin-New York 2001.

rigidamente tradizionalistica: capace di grandi cambiamenti, che la proiettarono senza dubbio nel medioevo occidentale, poté rinnovarsi evitando fratture radicali (considerate dagli storici come momenti di declino), ma anzi riproponendo un modello coerente all'ordine tradizionale della τάξις. L'ideologia del potere è emblematica da questo punto di vista, perché tendente sempre a tracciare una monarchia assoluta, che era riuscita a fondere la concezione ellenica stoicizzante del θεῖος ἄνθρωπος, fulcro del percorso di progressiva assimilazione del *princeps* alla divinità a Roma, con la predicazione cristiana (che aveva introdotto l'idea dell'impero come città di Dio e dell'imperatore eletto dalla Provvidenza).

Esaminiamo dunque a titolo esemplificativo alcuni dei più importanti testi retorici dell'epoca.

Michele Italico scrive due *λόγοι βασιλικοί* uno per Giovanni Comneno²⁰, l'altro per il figlio Manuele²¹, nei quali si sofferma in diversi punti sulla concezione politica imperiale. Mentre nel primo il retore rileva soprattutto le qualità personali dell'imperatore, distaccandosi dai *τόποι* del genere (vertenti “sulla stirpe e dopo la stirpe la nascita e quelle cose di cui gli altri retori di solito intessono gli encomi secondo la loro retorica”) e sulle sue sconcertanti vittorie militari; in quello rivolto al nuovo giovane imperatore (“*sebbene canuto nel senno*”), è invece più esplicito sul tema della modalità di accesso al soglio supremo: parla infatti delle origini e della formazione di Manuele, in cui tutto fu subito regale, la stirpe, la famiglia, il luogo della nascita. Anzi, la sua stessa patria fu subito la porpora: ecco dunque l'accento alla naturale successione dinastica: “*Alla tua nascita fu esposto il sandalo purpureo, con cui si indicano gli eredi dei basileis, e tutti mossero le lingue acclamandoti basileus. Tutti ti vaticinarono il regno: fosti detto basileus già dalle fasce*”.

Molti segni premonitori, sogni e apparizioni di astri, lasciarono presagire il futuro, che però si compì solo alla morte dei fratelli maggiori di Manuele, Alessio e Andronico, che lo avrebbero dovuto precedere nella lista di successione. La residualità della sua candidatura viene naturalmente espressa nei termini della manifestazione di un disegno sovranaturale, cui anche l'imperatore Giovanni deve obbedire. È interessante notare che Michele Italico parli di un capo che fu

²⁰ FUSCO, F., «Il panegirico inedito di Michele Italico per Giovanni Comneno», in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia*, III-IV (1970-1971) II, Roma 1971, p. 783 ss

²¹ Cfr. COLLESI A. M., CRISCUOLO, U., FUSCO, F., GARZYA, A., «Il panegirico inedito di Michele Italico per Manuele Comneno», in *Annali cit.* p. 687 ss., in particolare p. 716 §§.1-5.

designato dal popolo con voti unanimi, con un grido che lo proclamava *basileus*, cui suo padre, ancora in carica, pure dovette accondiscendere, realizzando così il volere divino. E ovviamente si tace della legittima aspirazione al trono che sarebbe spettato, per successione dinastica *regolare*, al fratello superstite Isacco!

Si fondono qui con raffinata sapienza retorica due idee confliggenti e si ripropone ancora l'antico contrasto: il popolo sembra scegliere il suo candidato, che in realtà è suggerito, per così dire, dall'attuale βασιλεύς: entrambi questi soggetti, popolo e imperatore, però non fanno altro che eseguire un disegno sovranaturale che li ispira, intervenendo sulla naturale successione dinastica, che in questo caso specifico (sembra evidente) non avrebbe favorito Manuele, quantomeno non per primo.

5.- Abbiamo accennato all'ultimo discorso di Giovanni Comneno riportato da Niceta Coniate, e di come non vi si discuta affatto né della appartenenza del supremo comando all'imperatore (che viene descritto come un bene ricevuto in patrimonio), né della sua disposizione: Giovanni sembra richiamare quasi una legge di natura, che disciplina il passaggio del potere al primogenito, sebbene sia evidente che di questa legge non c'è alcun riscontro nell'ordinamento giuridico e soprattutto che, se pure vi fosse, si tratterebbe in ogni caso di una legge cui si può derogare con una certa libertà. Viene così suggerita insomma l'idea di una predestinazione, che nel corso del tempo acquisterà sempre maggiore rilievo, provocando una graduale delegittimazione del consenso popolare nel percorso di individuazione del nuovo imperatore, a vantaggio di un elemento trascendente. È ben chiaro che tale consenso non rappresentava ormai da secoli, se non raramente, l'esercizio di un reale potere d'indirizzo politico; potere che risiedeva semmai concretamente nelle mani dell'aristocrazia fondiaria o militare. Nonostante ciò (e le parole del panegirico di Michele Italico per Manuele lo confermano) non fu mai possibile prescindere dalla necessità formale di tale riscontro.

Allo stesso modo il criterio dinastico, però, non riuscì ad affermarsi in modo esclusivo. Quest'ultimo, infatti, andò configurandosi vieppiù come l'esito naturale del concetto della predestinazione del nuovo βασιλεύς grazie alle sue qualità innate (personali e familiari); ma, pur stabilizzandosi nel corso dei secoli (proprio dall'età dei Comneni, dall'undicesimo secolo cioè, in avanti), non

comportò mai in linea teorica la rinuncia del popolo ad esprimere il suo consenso, o la necessità di tale (anche se formale) riscontro al suggerimento proposto dall'imperatore in carica.

Il tema della predestinazione corrobora la legittimazione teocratica del potere imperiale: questo legame, rimasto dapprima quasi in secondo piano, apparirà poi in modo sempre più esplicito, nel rilievo dato dall'ideologia ufficiale alla subordinazione della volontà imperiale ad un νόμος superiore, alla legge e in particolare alla legge divina. Già nel Panegirico per Manuele tale tema si introduce come un vero e proprio τόπος retorico, che ovviamente serve allo scopo di distogliere l'attenzione del pubblico dalla carenza di una legittimazione, piena e non residuale, come invece era stata quella di Manuele. Un deciso riscontro di questa ideologia si trova anche nel proemio del Πρόχειρος νόμος²², testo normativo dell'età dei Macedoni, dove il potere imperiale appare rispettoso di una volontà superiore rappresentata dalla legge divina: il βασιλεύς è tenuto, infatti, all'ottemperanza verso i compiti²³ che deve realizzare sulla terra in quanto espressione della βασιλεία stessa, posta in una posizione sovraordinata pure a lui stesso. Elevato al trono imperiale dal Signore, che con la sua grazia, lo ha reso Dio in terra, il prescelto è tale indipendentemente dalla sua stessa volontà, perciò ancora meno da quella del popolo o di altri protagonisti dell'assetto costituzionale bizantino.

Legittimazione teocratica della βασιλεία e predestinazione vanno insomma ad intrecciarsi in modo indissolubile: ciò svuota le scelte terrene di contenuto, rimandandole ad una dimensione sovranaturale e giustificando qualsiasi azione diretta a realizzare il disegno divino. Correlativamente muta anche la strategia per la successione imperiale, che comincia a profilarsi, dunque, sempre più marcatamente in senso dinastico. Pochi anni prima Michele Psello²⁴ ad esempio, a proposito dell'elevazione al trono di Costantino X, si era espresso così:

²² ZACHARIAE VON LIGENTHAL, C. E. (ed/cur.), «Ο Πρόχειρος νόμος», in *Ius Graecoromanum II* ZEPOS, J., ZEPOS, P. (curr.), (rist. Aalen 1962) p. 108 ss. Tit. II, §§. 11-5, dedicati proprio al nostro tema: περί βασιλείως, laddove in successione (nel terzo titolo) si espongono invece i poteri del patriarca, mettendolo in relazione al primo. Vd. anche nt seguente.

²³ Conseguentemente vengono ben definiti gli ambiti di competenza fra imperatore e patriarca. Sui poteri legislativi del βασιλεύς, si veda anche la coeva *Epan.* tit. II, §§. 6-12; ripresi poi nei Basilici, cfr. Bas. 2.6.1 (ed. Scheltema).

²⁴ Si tratta dell'imperatore Costantino X Ducas, che regnò dal 1059 al 1067. Cfr. MICHELE PSELLO, *Chronogr.* VII a, 7.8 ss.; *Imperatori di Bisanzio (Cronografia)*, II, Milano 2012⁶, CRISCUOLO, U. (cur.), p. 301 ss., da cui si cita.

“Tutto il partito militare era concordemente incline e favorevole a che Costantino fosse il sovrano e lo esortava ad assumere il regno, ma quegli opponeva fiero diniego e con fermezza si schermiva cedendo il passo a Isacco Comneno. In tal modo Iddio da lungi provvedeva al suo bene, cosicché egli ascendesse al trono per via davvero legittima”.

Tutto l’ordine del mondo, dunque, anche quello che attiene alla successione imperiale, discende dalla Divina Provvidenza. L’imperatore e Dio sono perciò *“Autocrator e Pantocrator”*²⁵ e l’impero sarà *“immortale, fino a che non scompaia la luna”*²⁶. Nel Panegirico per Manuele, in uno slancio retorico, Michele conclude il suo discorso con tali parole:

*“E noi abbiamo creduto e crediamo che con noi è Dio, e diciamo coraggio ai Barbari, con l’antico profeta, che Manuel è il nostro re e che a loro non resta, in virtù del suo nome, che la fuga. Ma tu, Manuel, sii custodito dall’Emmanuel e custodisci il gregge dell’Emmanuel, la sua eredità, il santo popolo, il regale sacerdozio, guidato dalla destra di Dio”*²⁷.

Sembra insomma che ora non basti più l’imitazione di Dio sulla terra da parte del *basileus*: è necessario spostare il piano su di un livello superiore, quello di una identificazione profonda, una immedesimazione, che ancori la legittimazione dello stesso impero bizantino a valori eterni e immutabili.

²⁵ FUSCO, F., *Il panegirico inedito di Michele Italico...*, cit. p. 799

²⁶ Sono le parole con cui si conclude il Panegirico: un augurio di immortalità. Vd. *Ibidem*, p. 813.

²⁷ Cfr. COLLESI, A. M., CRISCUOLO, U., FUSCO, F., GARZYA, A., *Il panegirico inedito di Michele Italico...*, cit. p. 727.

BIBLIOGRAPHY

- AMARELLI, F., *Itinera ad principatum*, Napoli 2010.
- CAIMI, J., *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984.
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L., TASSI SCANDONE, E. (curr.), *La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi*, Atti del convegno, Roma 10-22 novembre 2008, Roma 2009.
- COLLESI A. M., CRISCUOLO, U., FUSCO, F., GARZYA, A., «Il panegirico inedito di Michele Italico per Manuele Comneno», in *Annali cit.* p. 687 ss.
- CRISCUOLO, U. (cur.), *La retorica greca fra tardo antico ed età bizantina: idee e forme*. Atti del Convegno internazionale, Napoli 27-29 ottobre 2011, Napoli 2012.
- FUSCO, F., «Il panegirico inedito di Michele Italico per Giovanni Comneno», in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia*, III-IV (1970-1971) II, Roma 1971, p. 783 ss.
- GALGANO, F., «Mundi totius elementa...et eorum dispositio», in *SDHI* 80 (2014) p. 359 ss.
- KANTOROWICZ, E., *Federico II, imperatore*, Milano 2000³.
- M. BLOCH, *I re taumaturghi*, Torino 2005.
- MANGO, C., *Byzantine literature as a distorting mirror*, Oxford 1975.
- MATINO, G., *Lex et scientia iuris. Aspetti della letteratura giuridica in lingua greca*, Napoli 2012.
- MAZZUCCHI, C. M., «Per una rilettura del palinsesto vaticano contenente il dialogo ‘Sulla scienza politica’ del tempo di Giustiniano», in *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito*, Giornate di studi a Ravenna, 14-16 ottobre 1976, ARCHI, G. G. (cur.), Milano 1978, pp. 237 ss.
- PAPADOPOULOS-KERAMEUS, A., *Analekta hierosolomitikēs stachuologias: ē, Syllogē anekdotōn kai spaniōn hellēnikōn syngraphōn peri tōn kata tēn Heōn orthodoxōn ekklesiōn kai malista tēs tōnPalaistinōn*, Sankt Peterburg 1891-1898, rist. Bruxelles 1963, 4, p. 109 ss.
- VAN DIETEN, J. (cur.), *Nicetae Coniatae historia*, I, Berlin-New York 1975.
- ZACHARIAE VON LIGENTHAL, C. E. (ed/cur.), «Ο Πρόχειρος νόμος», in *Ius Graecoromanum II*
- ZEPOS, J., ZEPOS, P. (curr.), (rist. Aalen 1962) p. 108 ss.
- ZECCHINO, O., «Federico II e il declassamento della sacralità imperiale nel nuovo ordo coronationis imposto da Innocenzo III», in *ArNoS* 4 (2013-14).